

N° 2

Allegato N. 1

Alla Deliberazione

G.M. / C.C. N. 53 del \_\_\_\_\_

- 3 OTT. 2000

# COMUNE DI VIGONE

## PROVINCIA DI TORINO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Caffer an. 2010

*[Handwritten signature]*

## REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE  
DI VANTAGGI ECONOMICI,  
NONCHE' PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

1. Deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 1-3 OTT. 2000 con atto n. 53;
2. Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 6/10/2000  
al 21/10/2000;
3. Esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella  
seduta del EXECUTIVO IL 5/11/2000 D I U E N D O T
4. Ripubblicato all'albo pretorio comunale, unitamente alla decisione del Co.Re.Co.  
prima richiamata, dal 7/11/2000 al 21/11/2000 per 15 giorni  
consecutivi, con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri  
luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
5. Entrato in vigore il 1/12/2000.

Data 1.12.2000



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO

Caffer an. 2010

*[Handwritten signature]*

## INDICE

Articolo	DESCRIZIONE
<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>	
1	Oggetto del regolamento
2	Definizioni
3	Settori di intervento
<b>CAPO II - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI</b>	
4	Procedura per la concessione di contributi e sovvenzioni
5	Liquidazione contributi e sovvenzioni
<b>CAPO III - SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI</b>	
6	Procedure per la concessione di sussidi ed ausili finanziari
7	Liquidazione delle somme per sussidi ed ausili finanziari
<b>CAPO IV - VANTAGGI ECONOMICI</b>	
8	Attribuzione di vantaggi economici e distribuzione di materiali promozionali
9	Procedure per ottenere l'uso di un bene comunale
10	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo od a tariffa agevolata
<b>CAPO V - SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE</b>	
11	Fondo di sostegno agli inquilini
<b>CAPO VI - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE</b>	
12	Soggetti e competenze
13	Domanda e dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare
14	Valutazione del patrimonio
15	Coefficienti di valutazione per l'accesso alle prestazioni agevolate
16	Fissazione della soglia per accedere alle prestazioni agevolate
<b>CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI</b>	
17	Rinvio dinamico
18	Individuazione delle unità organizzative
19	Entrata in vigore e pubblicità

## CAPO I NORME GENERALI

### ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina:

- ai sensi dell'art.12 della legge 12/8/1990 n.241 e ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998 e s.m.i. "accesso alle prestazioni sociali agevolate", nonché dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi per la loro attuazione, i criteri e le modalità per:
  - a) la concessione di contributi e sovvenzioni, a persone fisiche e persone giuridiche, nonché ad associazioni, gruppi, comitati, etc. non aventi personalità giuridica,
  - b) la concessione di sussidi ed ausili finanziari alle persone fisiche residenti nel comune,
  - c) l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e persone giuridiche, nonché ad associazioni, gruppi, comitati, etc. non aventi personalità giuridica;

---

*Nota all'art. 1*

*Legge 7 agosto 1990, n.241*

**Art. 12.**

1. *La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*
2. *L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.*

*I DD.P.C.M. 7/5/99, n. 221 e 21/7/99, n. 305 sono riportati nell'allegato A) al presente Regolamento.*

### ART. 2 – Definizioni

1. Per "*concessione di contributi*" si intende il concorso del Comune alla realizzazione di particolari iniziative, progetti, opere, manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, di promozione sportiva e turistica, mediante la corresponsione di somme a fondo perduto (a titolo di esempio: contributi alle associazioni locali, di volontariato e non, in ragione della loro attività ordinaria o per l'organizzazione di una manifestazione o per eventi particolari) ovvero di beni materiali e servizi;
2. Per "*concessione di sovvenzioni*" si intende l'aiuto del Comune a soggetti che compiano attività finalizzate a scopi sociali, di ricerca, di studio, ecc., mediante il finanziamento totale o parziale di queste ultime, a fondo perduto o con interesse agevolato (a titolo di esempio rientrano in tali attività la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani e ai portatori di handicap, le attività di studio e ricerca e per la diagnosi e cura di malattie), generalmente svolte a favore della popolazione di Vigone;
3. Per "*concessione di sussidi ed ausili finanziari*" si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico, tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come contemplato dall'art.38 della Costituzione. In particolare si intende:
  - per "*sussidio*" un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento di un perdurante stato di indigenza della famiglia o della persona,

- per "*ausilio finanziario*" un intervento "una tantum" atto a concorrere al superamento di un occasionale stato di difficoltà della famiglia o della persona, dovuto a cause straordinarie;
- 4. Per "*attribuzione di vantaggi economici*" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessione di denaro, nonché la distribuzione gratuita dei beni e materiali promozionali indicati al comma 3 dell'art. 8;
- 5. Per "*prestazioni sociali agevolate*" si intendono prestazioni (ad es. concessione di un bene, servizi trasporto e mensa, centri estivi etc..) o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, erogate dal Comune, nell'ambito delle concessioni di cui al precedente comma 3, e delle altre attribuzioni di cui al precedente punto 4.

Nota all'art. 2

*Costituzione della Repubblica Italiana*

**Art.38.**

1. *Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.*
2. *I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.*
3. *Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.*
4. *Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.*
5. *L'assistenza privata è libera.*

### **ART. 3 - Settori di intervento**

1. Le attività che il Comune intende sostenere attraverso il presente regolamento sono le seguenti:
  - a) **ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE** ( D. Lgs n. 112/1998).  
Attività dirette alla prevenzione e alla sensibilizzazione rispetto ai problemi della tutela dei minori, delle donne, dei disabili, della tossicodipendenza, dei disoccupati, degli anziani, degli stranieri etc..  
Iniziative a sostegno delle associazioni di volontariato (A.V.I.S., C.R.I., A.I.D.O., ecc.);
  - b) **ASSISTENZA SCOLASTICA** (art. 45 D.P.R. 616/77).  
Interventi nell'area scolastica.  
Interventi per attività sportive in corsi parascolastici, centri estivi per bambini e ragazzi;
  - c) **ATTIVITA' SPORTIVE** (L.R. 1/3/79 n.10, come modificata con L.R. 23/8/82, n. 19).  
Settore per la promozione la diffusione e la pratica delle discipline sportive;
  - d) **ATTIVITA' CULTURALI - CELEBRAZIONI** (L.R. 19/12/78, n. 78).  
Settori: musicale, teatrale, concorsuale, congressuale, del tempo libero, storico-archivistico e bibliotecario, restauro e conservazione dei monumenti, feste civili e religiose nazionali e locali;
  - e) **PROMOZIONE TURISTICA E SVILUPPO ECONOMICO** (L.R. 5/3/87, n. 12 come modificata con L.R. 12/6/91, n. 24, - L.R. 22/5/87 n.29 - art. 50 D.P.R. 616/77).  
Settori: Pro-Loco, Pubbliche relazioni e gemellaggi, Fiere e Mercati;
  - f) **TUTELA AMBIENTE** (D.P.R. 915/82 - L.R. 2/11/1982 n.32 come modificata con L.R. 21/6/84, n. 29).  
Attività promozionali e di sensibilizzazione sociale ai valori e alle attività inerenti il settore in oggetto. Attività di difesa dell'ambiente;

**g) PROTEZIONE CIVILE (D.P.R. 66/81).**

Attività promozionali, di sensibilizzazione della popolazione, di prevenzione ad attività inerenti il settore in oggetto;

**h) AGRICOLTURA.**

Manutenzione e realizzazione di infrastrutture a servizio dell'agricoltura (es: bealere, canali irrigui, opere di presa, fontanili etc.);

**i) INFRASTRUTTURE.**

Opere di pubblico interesse di cui alla L.R. 56/77.

**j) ATTIVITA' ARTIGIANALI E TRADIZIONALI LOCALI:** da individuare di volta in volta in relazione ai singoli interventi;

2. Nei settori di sua competenza, il Comune può intervenire direttamente applicando il presente Regolamento, oppure mediante altri Enti ed Organi a ciò da esso delegati (ad es.: il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali, convenzioni con altri Comuni, ecc).

## **CAPO II**

### **SOVVENZIONI E CONTRIBUTI**

#### **ART.4 - Procedura per la concessione di contributi e sovvenzioni :**

1. La richiesta per le concessioni di contributi e sovvenzioni, dovrà essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello cui la medesima si riferisce e dovrà indicare:
  - a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare nei confronti dei terzi la rappresentanza del soggetto richiedente, ad eccezione dei casi in cui questi dati siano già in possesso dell'Ente;
  - b) la descrizione dell'iniziativa o del programma di iniziative per le quali si chiede il sostegno dell'Amministrazione;
  - c) il piano finanziario dell'iniziativa o del programma di iniziative ripartito nelle voci di entrata e spesa, con l'indicazione degli eventuali contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;
  - d) l'attestazione che l'intervento da sostenere persegua fini di pubblico interesse, con l'indicazione degli obiettivi che si intendono realizzare;
  - e) una sintesi delle attività realizzate nell'anno precedente;
2. La suddetta richiesta dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenuta.

Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art.1 della Legge n. 241/90 il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere nella fase istruttoria ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo;
3. Le richieste di cui al comma 1 potranno essere accolte dal Comune, una volta verificato che l'intervento proposto rientri nei settori di attività sopra descritti e siano rispettate la norme contenute nel presente Regolamento, con deliberazione:
  - della Giunta Comunale, quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
  - del Consiglio Comunale, quando siano oggetto di convenzione, costituenti impegno anche per gli esercizi futuri;
4. Saranno favorite le iniziative eventualmente o precedentemente concordate con l'Ente;

5. Oltre alle domande di contributo avanzate dai soggetti indicati all'art.1 operanti nel territorio comunale, potranno essere prese in considerazione le richieste di contributo presentate da associazioni, persone giuridiche, gruppi, etc. che, pur non avendo sede nel territorio Comunale, svolgano la loro attività anche nell'interesse della popolazione residente;
6. La Giunta Comunale si riserva la facoltà di concedere sovvenzioni e contributi a propria discrezionalità e/o indipendentemente dalla presentazione delle domande da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente Regolamento, nei settori di attività di cui al precedente art. 3, per comprovate e motivate esigenze.
7. Per contributi di modesta entità fino a L. 500.000 (importo aggiornabile dalla Giunta Comunale con propria deliberazione) non è richiesta la completa indicazione dei dati di cui al comma 1, bastando una domanda su modello fornito dall'Ente.

#### **ART. 5 – Liquidazione contributi e sovvenzioni**

1. La liquidazione delle somme concesse dall'Amministrazione Comunale avverrà con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, ovvero dal Responsabile del Servizio affidatario del budget, previa presentazione di idonea rendicontazione e/o documentazione fiscale comprovante la realizzazione del programma o dell'iniziativa presentati ed il rispetto delle condizioni eventualmente poste dalla deliberazione di concessione, sottoscritte dal richiedente o dal legale rappresentante della persona giuridica od Associazione, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali;
2. La liquidazione avverrà in unica soluzione, salvo che l'Amministrazione Comunale abbia deliberato, sulle somme concesse, la possibilità di acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa;
3. Qualora in sede consuntiva la differenza fra spese effettuate ed entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con decurtazione dell'ammontare eccedente;
4. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti o procedimenti ostativi ai sensi della normativa alla lotta sulla delinquenza mafiosa.
5. La rendicontazione di cui al presente articolo non è richiesta per i contributi di modesta entità di cui all'art. 4 comma 7.

### **CAPO III**

#### **SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI**

#### **ART. 6 - Procedure per la concessione di sussidi ed ausili finanziari**

1. La concessione di sussidi ed ausili finanziari, di cui all'art.1, lettera b), può avvenire soltanto a favore di persone residenti nel Comune e dovrà essere preceduta dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui all'art.433 codice civile: della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale. Nei casi di persone residenti da meno di 2 anni, secondo la Legge 17/7/1890, n. 6972, art.72 (come modificato dall'art. 5 del D.L. 26/4/1954, n.251), occorrerà rivalersi delle somme concesse, con il Comune di ultima residenza del soggetto beneficiario della concessione;
2. La concessione di cui al I comma è disposta, nei limiti delle relative somme stanziare in bilancio, dal Responsabile di cui al comma 4 del successivo articolo.12, dopo eventuale

relazione dell'ufficio di assistenza sociale ed in base alle norme contenute nel Capo VI del presente Regolamento, trattandosi di prestazione sociale agevolata.

*Note all'art. 6*

*Legge 6972/1890 (VII - Del domicilio di soccorso)*

#### **Art 72**

*Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un Comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al Comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico:*

- 1) che abbia per più di cinque anni dimorato in un Comune, senza notevoli interruzioni (71);*
- 2) ovvero che sia nato nel Comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;*
- 3) ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia, a termine del codice civile, domicilio nel Comune.*

*Il domicilio di soccorso, una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con l'acquisto del domicilio di soccorso, in Comune diverso.*

*(71) Il termine di cinque anni è stato ridotto a due anni dall'art. 6, R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 (T.U. sulla finanza locale) come modificato dall'art. 5 L. 26 aprile 1954, n. 251.*

#### **Codice Civile**

**433.**

*Persone obbligate (2).*

*All'obbligo di prestare gli alimenti [c.c. 438, 446, 448; c.p.c. 13] sono tenuti [c.c. 1173], nell'ordine:*

- 1) il coniuge [c.c. 51, 78, 145, 156];*
- 2) i figli legittimi [c.c. 231] o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;*
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi [c.c. 436], anche naturali; gli adottanti;*
- 4) i generi e le nuore [c.c. 434];*
- 5) il suocero e la suocera;*
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [c.c. 439, 447, 2948, n. 2; c.p.c. 545; c.p. 541, 570, n. 2] (3).*

*(2) Vedi la L. 23 marzo 1958, n. 338, di ratifica della Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari firmata a New York il 20 giugno 1956; la L. 24 ottobre 1980, n. 745, ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni: 1) convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970; 2) convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 3) convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1971; 4) convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973.*

*(3) Articolo così sostituito dall'art. 168, L. 19 maggio 1975, n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia.*

*Per quanto riguarda la legge regolatrice delle obbligazioni alimentari nei riguardi dei figli minori, con la L. 4 agosto 1960, n. 918, è stata disposta la ratifica ed esecuzione della convenzione conclusa all'Aja il 24 ottobre 1956, e della convenzione concernente il riordinamento e l'esecuzione della sentenza sugli obblighi alimentari verso i figli minori, conclusa all'Aja il 15 aprile 1958. Vedi, inoltre, l'art. 32, L. 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.*

### **ART. 7 - Liquidazione delle somme per sussidi ed ausili finanziari**

- 1. La liquidazione degli ausili e sussidi finanziari avverrà normalmente in unica soluzione, alle condizioni eventualmente poste dalla determinazione di concessione;**
- 2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti o procedimenti ostativi ai sensi della normativa inerente alla lotta contro la delinquenza mafiosa.**

## **CAPO IV VANTAGGI ECONOMICI**

### **ART. 8 - Attribuzione di vantaggi economici e distribuzione di materiali promozionali**

1. La attribuzione di vantaggi economici consiste:

a) Nell'uso di un bene comunale, salvo restando l'obbligo di copertura delle spese sostenute dall'Ente, mediante:

- la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
- la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.;
- la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
- la concessione di automezzi comunali o altre attrezzature;

b) nella fruizione di un servizio senza corrispettivo od a tariffa agevolata, per:

- trasporto pubblico;
- mensa;
- attività sportive, culturali, sociali, ecc.;
- assistenza domiciliare.

2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti e le convenzioni per l'uso dei beni comunali.

3. Al fine di promuovere l'immagine del Comune di Vigone, la Giunta Comunale può deliberare l'acquisto di volumi, pubblicazioni, materiale radio e video-registrato o altro materiale promozionale, da distribuire alle personalità in visita ovvero ad allievi di scuole, ad associazioni culturali, sportive, turistiche, sociali ed economiche, nonché ad altri soggetti che ne facciano richiesta motivata.

### **ART. 9 - Procedure per ottenere l'uso di un bene comunale**

1. Per beneficiare dell'uso di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare al Comune apposita domanda con l'indicazione:

a) dei motivi della richiesta,

b) della destinazione che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare l'uso del bene in forma gratuita, o comunque a condizioni di vantaggio,

c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori,

d) per le associazioni, gruppi, comitati, ecc.: gli scopi istituzionali.

2. La concessione del bene sarà disposta con deliberazione della Giunta Comunale, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto o scrittura privata approvati dal Responsabile del servizio competente.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto né il rimborso delle spese.

5. Qualora la prestazione richiesta con la domanda di cui al comma 1 rivesta carattere sociale od assistenziale e riguardi un singolo nucleo familiare, verrà valutata in base alle norme contenute nel Capo VI del presente Regolamento, trattandosi di prestazione comunale agevolata.



## **ART. 10 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo od a tariffa agevolata**

1. Per beneficiare di un servizio comunale senza pagarne il corrispettivo, oppure con tariffa ridotta o con rimborso del solo costo, gli interessati dovranno inoltrare al Comune apposita domanda con l'indicazione:
  - a) del servizio richiesto e del suo fruitore,
  - b) dei motivi della richiesta, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare l'uso del bene in forma gratuita, o comunque a condizioni di vantaggio,
  - c) dei dati anagrafici del presentatore dell'istanza, qualora quest'ultimo non corrisponda con il fruitore diretto del servizio,
  - d) dei dati richiesti dall'art. 13, ricorrendo il caso di cui al comma 2 del presente articolo;
2. Qualora la domanda di fruizione del servizio rivesta carattere sociale od assistenziale e riguardi un singolo nucleo familiare, verrà valutata in base alle norme contenute nel Capo VI del presente Regolamento, trattandosi di prestazione comunale agevolata.

### **CAPO V**

## **SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE**

### **ART. 11 - Fondo di sostegno agli inquilini**

1. La definizione della entità e delle modalità di erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della legge 3 dicembre 1998, n. 431, sarà disciplinata con il bando pubblico di cui al comma 8 del citato articolo 11, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dall'art. 1, del D.M. 7 giugno 1999;
2. Il bando di cui al comma 1 precedente, sarà approvato con deliberazione della Giunta comunale.

### **CAPO VI**

## **PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

### **ART. 12 - Soggetti e competenze**

1. Il presente capo è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni comunali agevolate, definite nel presente Regolamento all'art. 2 comma 5, quali individuate dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e s.m.i.;
2. In tutti i casi in cui vengono valutate le condizioni economiche dei richiedenti, trova applicazione il presente Regolamento, con le sole esclusioni dei casi espressamente disciplinati dalla legge;
3. L'accesso a qualsiasi prestazione agevolata, comunque prevista, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore a quella determinata in applicazione dei criteri risultanti dal presente Regolamento, nonché delle norme generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 ed al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, in quanto applicabile;
4. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento, per il caso concreto, dell'esistenza delle

condizioni previste dall'eventuale regolamento concernente la gestione del servizio o l'erogazione della prestazione.

---

*Nota all'art. 12*

*I D.D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e 3 maggio 2000, n. 130, nonché il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 sono riportati nell'allegato A) al presente Regolamento*

### **ART. 13 - Domanda e dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare**

1. Il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, redatta su modello approvato con D.M. 29 luglio 1999, da ritirare, gratuitamente, presso il competente ufficio comunale;
2. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello prestampato a cura del comune;
3. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, essendo identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, ai cittadini interessati, sarà richiesta una sola dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, ancorché siano stabilite soglie di accesso diverse.

### **ART. 14 - Valutazione del patrimonio**

1. Il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare viene determinato secondo le prescrizioni di cui alla Tabella 1, parte II, allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, riportata nell'allegato A) del presente regolamento.

### **ART. 15 - Coefficienti di valutazione per l'accesso alle prestazioni agevolate**

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, vengono determinati con riferimento alle singole prestazioni od ai singoli servizi, o gruppo omogeneo di prestazioni e di servizi, i seguenti indicatori:
  - a) definizione della famiglia (art. 3, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000):

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	DEFINIZIONE DELLA FAMIGLIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>- CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI E/O MOBILI</li> <li>- MENSA SCOLASTICA</li> <li>- TRASPORTO SCOLASTICO</li> <li>- SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI</li> <li>- ESENZIONE DALLA PRESTAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (ESENZIONE TICKET)</li> <li>- ATTIVITA' ORGANIZZATE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE E/O FASCE SOCIALI (AD ES., RAGAZZI, ANZIANI, ECC.)</li> </ul>	<p>PER TUTTI I SERVIZI SI ASSUME LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI ALL'ART. 2, COMMI 1e 2, D.LGS. N. 109/1998 (NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DAL RICHIEDENTE, DAI SOGGETTI CON I QUALI CONVIVE E DA QUELLI CONSIDERATI A SUO CARICO AI FINI IRPEF)</p>

b) incidenza attribuita al patrimonio immobiliare e mobiliare (art. 2, comma 4, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000):

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	SPECIFICO COEFFICIENTE (Art. 4, c. 4, DPCM n. 221/1999)
- CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI E/O MOBILI	0,20
- MENSA SCOLASTICA	0,20
- TRASPORTO SCOLASTICO	0,20
- SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI	0,20
- ESENZIONE DALLA PRESTAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (esenzione ticket)	0,20
- ATTIVITA' ORGANIZZATE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE E/O FASCE SOCIALI (AD ES., RAGAZZI, ANZIANI, ECC.)	0,20

## ART. 16 - Fissazione della soglia per accedere alle prestazioni agevolate

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate vengono fissati, con riferimento alle singole prestazioni od ai singoli servizi o gruppo omogeneo di prestazioni e di servizi, i seguenti valori massimi della situazione economica riparametrati:

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	SOGLIA MASSIMA
- CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI E/O MOBILI	L. 15.000.000
- MENSA SCOLASTICA	L. 10.000.000
- TRASPORTO SCOLASTICO	L. 10.000.000
- SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI	L. 15.000.000
- ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SANTIARIE (esenzione Ticket)	L. 10.000.000
- ATTIVITA' ORGANIZZATE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE E/O FASCE SOCIALI (AD ES., RAGAZZI, ANZIANI, ECC.)	L. 10.000.000

2. Nel limite dei valori massimi di cui al comma precedente, l'accesso alle prestazioni agevolate avverrà senza corrispettivo oppure con tariffa ridotta e/o rimborso del solo costo, secondo la seguente tabella:

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	ESENZIONE TOTALE	RIDUZIONE PROPORZIONALE TARIFFA/COSTO
- CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI E/O MOBILI (**)	FINO A L. 6.000.000	(**) Da L. 6.000.001 a L. 8.250.000 80% Da L. 8.250.001 a L. 10.500.000 60% Da L. 10.500.001 a L. 12.750.000 40% Da L. 12.750.001 a L. 15.000.000 20%
- MENSA SCOLASTICA (*)	FINO A L. 6.000.000	
- TRASPORTO SCOLASTICO (*)	FINO A L. 6.000.000	
- ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SANTIARIE (esenzione Ticket) (*)	FINO A L. 6.000.000	
- ATTIVITA' ORGANIZZATE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE E/O FASCE SOCIALI (AD ES., RAGAZZI, ANZIANI, ECC.) (*)	FINO A L. 6.000.000	(*) Da L. 6.000.001 a L. 7.000.000 80% Da L. 7.000.001 a L. 8.000.000 60% Da L. 8.000.001 a L. 9.000.000 40% Da L. 9.000.001 a L. 10.000.000 20%

3. Agli effetti del precedente comma 1, l'indicatore ISEE viene determinato, per ogni singola famiglia, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, della seguente scala di equivalenza:

a) con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
per ogni ulteriore componente	maggiorazione di 0,35

b) con riferimento ai seguenti casi particolari:

Situazione particolare	Maggiorazione
- Presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.....	0,2
- Presenza nella famiglia di componenti handicappati: <i>per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66% .....</i> <i>(I mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 a alla 5 a si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% - Art. 5, c. 1, del D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221)</i>	0,5
- Nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa .....	0,2

4. I limiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, potranno essere adeguati ed aggiornati dalla Giunta Comunale, di anno in anno e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente, tenendo conto delle variazioni ISTAT intervenute e di particolari situazioni socio-economiche riguardanti la totalità dei soggetti interessati.

## **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 17 - Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali;
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **ART. 18 - Individuazione delle unità organizzative**

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, coincidono con il dipendente comunale responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, di volta in volta interessato dalle pratiche di cui all'art. 1.

---

*Nota all'art. 18*

**L. 241/1990:**

**Art. 2.**

1. *Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.*
2. *Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.*
3. *Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.*
4. *Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti*

**Art. 4.**

1. *Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.*
2. *Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti*

### **ART. 19 - Entrata in vigore e pubblicità**

1. Il presente Regolamento, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di adozione, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno della ripubblicazione del testo all'Albo Pretorio Comunale.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Comune di .....

**VIGONE**Provincia di TORINO

Allegato N. 1 al Regolamento  
approvato con  
Atta Deliberazione  
G.M. / C.C. N. 53 del 1-3 OTT. 2000

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Caffer dr. Ezio



# N O R M E

## PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

N.D.	SPECIE	DATA	Numero	OGGETTO	Pag.
A	Legge	27 dicembre 1997	449	Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. ....	3
B	D.Lgs.	31 marzo 1998	109	Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. ....	4
C	Legge	23 dicembre 1998	448	Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. ....	6
D	D.P.C.M.	7 maggio 1999	221	Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate. ....	7
E	D.P.C.M.	21 luglio 1999	305	Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. ....	9
F	D.M.	15 luglio 1999	306	Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144. ....	10
G	D.M.	29 luglio 1999	—	Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. ....	13
H	D.M.	7 giugno 1999	—	<b>LOCAZIONE ABITAZIONI</b> Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi. ..	14

**Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)**

**Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.**

**Art. 59 - Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità.**

.... omissis ....

50. Al fine di assicurare una maggiore equità del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonché di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché il Garante per la protezione dei dati personali uno o più decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1° maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali;

b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una quota limitata di spesa;

c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di ricovero ordinario, nonché le prestazioni di cui alla lettera f);

d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa è stabilita in relazione alla sostenibilità della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'età dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie;

e) la condizione economica che dà diritto all'esenzione è definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente articolo, in relazione alla composizione qualitativa e quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; è prevista l'adozione di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza;

f) l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione, in particolare quando trattasi di condizioni croniche e/o invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogate, è definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;

h) la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni è effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui;

i) è promossa la responsabilità finanziaria delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di una tessera sanitaria, valida sull'intero territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione;

l) è assicurata, anche con la previsione di uno o più regolamenti

emanati a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione, nonché di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche attraverso l'utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera i).

51. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1° luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonché di modalità per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituali e patrimoniali del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;

b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell'unità familiare mediante scale di equivalenza;

c) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;

d) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare, tramite collegamento telematico, compatibile con le specifiche tecniche della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, con il sistema informativo del Ministero delle finanze, una certificazione, con validità temporaneamente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate;

e) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;

f) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuate sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 51, gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ove non diversamente disposto norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 50. La Commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasmettere tale rapporto al Parlamento. Le condizioni economiche richieste possono essere, con le stesse modalità, modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto.



D.Lgs. 21 marzo 1998, n. 109 (G.U. 18 aprile 1998, n. 90.)  
come modificato con D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 (G.U.  
n. 118)

## **Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449**

### **Prestazioni sociali agevolate.**

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4.

2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all'articolo 3. Gli enti erogatori possono altresì differire l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3. Entro la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del presente decreto. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza.

### **Art. 2. Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.**

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4.

2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

4. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.

6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.

### **Art. 3. Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori.**

1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresì tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della

situazione economica successiva alla presentazione della dichiarazione medesima.

2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2.

2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente.

2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformità di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque finanziati.

### **Art. 4. Dichiarazione sostitutiva unica.**

1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente erogatore si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. L'I.N.P.S. fornisce altresì la procedura informatica per consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l'indicatore medesimo, con le modalità previste dall'articolo 2. Il tracciato standard e le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla presidenza medesima.

4. I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'I.N.P.S. e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

5. Soppresso.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione.

7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. L'I.N.P.S. utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati.



## Legge 23 dicembre 1998, n. 448

## Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

... omissis ...

**Art. 65 - Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori.**

1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. (comma così sostituito dall'art. 50, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

3. L'assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità, per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla metà della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.

**Art. 66 - Assegno di maternità.**

1. (comma così modificato dall'art. 50, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144) Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1° luglio 2000. L'assegno è concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

1-bis. (comma inserito dall'art. 63, della legge 17 maggio 1999, n. 144) Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare.

2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza

delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. (comma così modificato dall'art. 50, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144) Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

5-bis. (comma inserito dall'art. 50, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144) L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 (G.U. 12.07.1999, n. 161)

## **Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate.**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica.**

1. Le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si applicano, in via sperimentale per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi enti erogatori.

2. Restano escluse dall'ambito applicativo, l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonché la pensione e l'assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento e assimilate.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto la lettera B).

### **Art. 2 - Criteri di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.**

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6.

2. Ai fini del presente decreto il nucleo familiare di cui al comma 1 è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

3. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale, determinato dalla somma degli elementi reddituali indicati nell'articolo 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

4. Gli enti erogatori possono stabilire anche la rilevanza di elementi patrimoniali mobiliari e immobiliari, di cui all'articolo 4. In tal caso l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dalla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale, rapportata al parametro desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

5. Gli enti erogatori in relazione a particolari prestazioni possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella definita al comma 2.

6. Gli enti erogatori disciplinano, nell'ambito della propria autonomia, le procedure atte a tener conto, ai fini dell'accesso alla prestazione agevolata, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

— L'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989, recita:

«Art. 4 - Famiglia anagrafica.

1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona».

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto la lettera B.

— La legge n. 449/1997, è riportata sotto la lettera A.

### **Art. 3 - Criteri di valutazione della situazione reddituale.**

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini

IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;

b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4.

2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6;

b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare. Il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal rapporto tra il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 e l'importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

5. Dal valore dell'indicatore della situazione reddituale, come

determinata ai sensi del comma 1, si detrae l'importo di L. 2.500.000 se il nucleo familiare risiede in un'abitazione locata. Tale detrazione è elevata a L. 3.500.000 qualora i componenti del nucleo stesso non posseggano nel comune di residenza immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale, ovvero posseggano, nel comune di residenza, quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri.

— L'art. 2135 del C.C. recita:

«Art. 2135 - *Imprenditore agricolo.*

1. È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

2. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

— Il D.Lgs. n. 415/1996, reca: «Ricepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi».

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto la lettera B.

#### Art. 4 - Criteri di valutazione della situazione patrimoniale.

1. Gli enti erogatori possono integrare l'indicatore della situazione reddituale, come definito dall'articolo 3, comma 1, con la situazione patrimoniale di ciascun componente del nucleo familiare, considerando a tal fine i seguenti valori patrimoniali:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati;

b) il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4.

2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

3. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare ed immobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a lire 50 milioni, elevata a lire 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in una abitazione di proprietà.

4. L'importo così determinato è moltiplicato per lo specifico coefficiente stabilito dall'ente erogatore, entro il valore massimo di 0,20.

5. Gli enti erogatori possono stabilire coefficienti di valutazione differenziati rispettivamente per la componente mobiliare ed immobiliare.

#### Art. 5 - Scala di equivalenza.

1. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,5 prevista nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

2. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,2 prevista nella predetta tabella 2, si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed i), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto la lettera B.

— Il D.P.R. n. 917/1986, reca: «Approvazione del T.U. delle imposte sui redditi».

#### Art. 6 - Dichiarazione sostitutiva.

1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'articolo 3, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'articolo 4 e le infor-

mazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

3. Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

4. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modello tipo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998, è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale ovvero direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. In via transitoria fino alla completa attuazione delle disposizioni previste dall'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, gli enti presso i quali è stata presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente da parte degli enti erogatori le prestazioni agevolate richieste.

— La legge n. 15/1968, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

— Il D.P.R. n. 403/1998, reca: «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative».

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto la lettera B.

#### Art. 7 - Revoca dei benefici concessi.

1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998, le convenzioni da stipulare assicurano che in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi gli enti erogatori conseguano idonea notizia per i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto la lettera B.

*D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305 (G.U. 06.09.1999, n. 209, s.o. n. 169/L)*

**Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.**

**Art. 1**

1. L'ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione sociale agevolata, sulla base della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, determina l'indicatore della situazione economica equivalente ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, ovvero in applicazione degli specifici criteri di calcolo stabiliti dall'ente stesso ai sensi dell'articolo 2, commi 4, 5 e 6 dello stesso decreto.

2. L'ente erogatore, a domanda del richiedente, rilascia la certificazione dell'indicatore calcolato. La validità della certificazione scade allo scadere della validità dell'attestazione provvisoria di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 109 del 1998, relativa alla dichiarazione sostitutiva sulla base della quale la certificazione medesima è rilasciata. Ai fini del presente regolamento, l'attestazione provvisoria ha validità 24 mesi dalla data del suo rilascio, e comunque non oltre il periodo di sperimentazione determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 1998, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

3. La certificazione deve contenere, oltre all'indicazione dell'ente certificante:

a) l'indicazione della persona che ha presentato la dichiarazione sostitutiva, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica equivalente;

b) la data della dichiarazione sostitutiva, l'ente che ha effettuato l'attestazione provvisoria, il numero e la data di questa;

c) l'indicazione del numero delle persone facenti parte del nucleo familiare dichiarato; l'attestazione che il nucleo dichiarato è composto dal richiedente, dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico IRPEF, ovvero che il nucleo è composto diversamente, secondo le indicazioni dell'ente erogatore, con la specificazione della tipologia dei componenti;

d) il valore della situazione economica equivalente del nucleo; in caso di richiesta delle prestazioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il valore della situazione economica del nucleo a tal fine specificamente determinato;

e) i criteri adottati per l'eventuale valutazione del patrimonio del nucleo familiare;

f) il procedimento utilizzato per il calcolo della situazione reddituale e di quella patrimoniale, nonché per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente;

g) l'indicazione del periodo di validità della certificazione.

4. La certificazione è valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate richieste presso gli enti erogatori che, ai fini della determinazione dell'indicatore, applicano i medesimi criteri di calcolo risultanti dalla certificazione stessa. L'ente erogatore al quale viene presentata la certificazione, qualora debba applicare, per la prestazione sociale agevolata di propria competenza, un diverso criterio di calcolo, provvede ad effettuare una specifica determinazione dell'indicatore sulla base dei dati risultanti dalla certificazione presentata; ove questi siano insufficienti, si applica la disposizione di cui al comma 5.

5. Qualora la dichiarazione sostitutiva non contenga tutti gli elementi sufficienti alla determinazione dell'indicatore, il richiedente è tenuto a presentare, su richiesta dell'ente erogatore, una dichiarazione sostitutiva integrativa.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto la lettera B.

— Il D.P.C.M. n. 221/1999, è riportato sotto la lettera D.

— La legge n. 448/1998, è riportata sotto la lettera C.

**Art. 2**

1. I comuni e gli enti erogatori assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva.

2. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie con i centri di assistenza fiscale, anche mediante apposite convenzioni.

**Art. 3**

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, la certificazione può essere rilasciata anche dai comuni e dai centri di assistenza fiscale, quantunque non erogino la prestazione sociale agevolata, qualora gli enti erogatori abbiano comunicato a detti soggetti i criteri di calcolo applicabili.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto la lettera B.

**Art. 4**

1. Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, da applicare al patrimonio mobiliare nell'anno di riferimento della dichiarazione sostitutiva, è reso noto con comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

**Art. 5**

1. Le dichiarazioni sostitutive, le attestazioni provvisorie e le certificazioni, acquisite dai comuni, dai centri autorizzati di assistenza fiscale o dagli enti erogatori, possono essere scambiate in formato elettronico, secondo il tracciato specificato dal decreto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998, tra gli enti interessati, al fine di consentire gli eventuali controlli.

2. Lo scambio di informazioni avviene, se in formato elettronico, tramite la Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni ovvero, in mancanza di connessione con questa, tramite Internet. Per le trasmissioni via Internet sono assicurati adeguati meccanismi di protezione del trasferimento dei dati, approvati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto la lettera B.

**Art. 6**

1. Sono fatte salve le specifiche disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 1998, n. 124, per le prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.



D.M. 15 luglio 1999, n. 306 (G.U. 06.09.1999, n. 209, s.o. n. 169/L)

**Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.**

**Art. 1**

1. I cittadini italiani, che unitamente richiedono l'attribuzione degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di seguito denominata «legge», presentano domanda al comune nel cui territorio risiedono. La domanda è presentata nei seguenti termini perentori:

- a) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione, per l'assegno per il nucleo familiare;
  - b) entro sei mesi dalla data del parto per l'assegno di maternità.
2. In sede di prima attuazione, la domanda per l'assegno per il nucleo familiare, a valere per l'anno 1999, e la domanda per l'assegno di maternità per i nati nel 1999 successivamente alla data del 1 luglio del medesimo anno, possono essere comunque presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

— La legge n. 448/1998, è riportata sotto la lettera C.

**Art. 2**

1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica.

2. Il richiedente dichiara, a norma della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni, anche contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si è verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.

3. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata da uno dei genitori responsabile, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, delle dichiarazioni anagrafiche.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto la lettera B.

— Per l'art. 5 della legge n. 448, vedi la lettera C.

— La legge n. 15/1968, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

— L'art. 6 del D.P.R. n. 223/1989, recita:

Art. 6 - Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche.

1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.

2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.

3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

**Art. 3**

1. Nella domanda per la concessione dell'assegno di maternità, la richiedente è tenuta a dichiarare di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento.

2. La richiedente è tenuta a comunicare ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare. Per il riconoscimento della quota differenziale dell'assegno di maternità, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge, la richiedente è tenuta a presentare al comune, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, una dichiarazione sostitutiva relativa alla somma complessivamente erogata dall'ente che ha corrisposto la prestazione previdenziale, ovvero una dichiarazione dell'ente medesimo.

— Per il comma 3 dell'art. 66 della legge n. 448, vedi la lettera C.

— Per la legge n. 15/1968, vedi nota al precedente art. 2.

**Art. 4**

1. Il richiedente, unitamente alla domanda di cui all'articolo 1 del presente regolamento, presenta la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, ovvero la dichiarazione recante l'attestazione provvisoria della predetta dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

2. Il richiedente può, altresì, presentare, unitamente alla domanda di cui all'articolo 1, ove ne sia in possesso, la certificazione prevista dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, contenente il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.

3. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità sono concessi con provvedimento del comune, alle condizioni e nella misura stabilita, rispettivamente, dagli articoli 65 e 66 della legge, nonché dal presente regolamento. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione ai componenti del nucleo, il beneficio non sia già stato concesso.

4. Il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a carico, ai fini IRPEF, del richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica. Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della legge, il nucleo familiare di riferimento per la concessione dell'assegno di maternità è composto dai suddetti componenti, incluso il figlio per la nascita del quale l'assegno è richiesto.

5. La riparametrizzazione del valore dell'indicatore della situazione economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della legge per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, è effettuata secondo i criteri di calcolo di cui all'allegato A.

6. Nell'allegato A è altresì specificato il criterio di calcolo uniforme da applicare per la concessione dei benefici, comprensivo della valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare; ai fini di detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del nucleo, di proprietà di alcuno dei suoi componenti.

7. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge non costituiscono reddito a fini fiscali e previdenziali e possono essere cumulati con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'INPS, salvo quanto stabilito dall'articolo 66, comma 3, della legge.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto la lettera B.

— Per gli artt. 65 e 66 della legge n. 448/1998, vedi la lettera C.

— L'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989, recita:

Art. 4 - Famiglia anagrafica.

1. Agli effetti anagrafici per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

**Art. 5**

1. I comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale.

2. Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge i comuni provvedono, per l'assegno di maternità, ad informare gli interessati invitandoli a certificare o dichiarare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

— Per l'art. 66 della legge n. 448/1998, vedi la lettera C.

**Art. 6**

1. Ai fini del presente regolamento, il comune nella cui circoscrizione risiede il richiedente è considerato «ente erogatore» agli effetti

della disciplina previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e dai relativi decreti attuativi.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto la lettera B.

#### Art. 7

1. Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS, attraverso le proprie strutture.

2. I comuni trasmettono all'INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso istituto, per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico ovvero su modulario idoneo alla lettura ottica:

a) l'elenco dei beneficiari e i dati necessari al pagamento dell'assegno: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo del beneficiario;

b) la denominazione, il codice, il numero telefonico e di archiviazione della pratica del comune concedente il beneficio;

c) la data della presentazione della domanda;

d) l'importo da pagare, semestrale per l'assegno per il nucleo familiare e totale per l'assegno di maternità;

e) il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto l'assegno;

f) le coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto corrente.

3. I comuni comunicano tempestivamente l'eventuale perdita del diritto ovvero la modifica dell'importo della prestazione a seguito di variazioni successivamente intervenute.

#### Art. 8

1. I comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998. I controlli possono essere effettuati anche a campione.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto la lettera B.

#### Art. 9

1. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

2. L'INPS provvede al pagamento in unica soluzione dell'assegno di maternità, entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal comune. Il relativo importo è determinato tenendo conto della misura mensile vigente alla data del parto.

3. In sede di prima attuazione, il pagamento degli assegni di cui ai commi 1 e 2 è effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei dati da parte del comune.

4. Le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese disponibili ai comuni dall'INPS per via telematica; in mancanza delle idonee strutture di comunicazione telematica, le informazioni sono richieste all'Istituto con modalità tradizionali.

#### Art. 10

1. L'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni stessi.

2. A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge, il Ministro per la solidarietà sociale provvede a rimborsare all'INPS gli importi risultanti dalle rendicontazioni di cui al comma 1.

— Per gli articoli 65 e 66 della legge n. 448/1998, vedi la lettera C.

#### Art. 11

1. Il comune provvede, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione.

2. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.

#### Allegato A

1. Ai fini della riparametrazione del valore della situazione economica per un nucleo familiare con composizione diversa da quello posto a base negli articoli 65 e 66 della legge o per il quale debbano applicarsi le maggiorazioni di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, si procede come segue:

a) si pone il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge, come denominatore costante per ottenere la nuova scala riparametrata;

b) il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti effettivi del nucleo e alle maggiorazioni previste nella Tabella medesima, è diviso per il valore della scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti del nucleo base;

c) il valore così ottenuto, arrotondato al centesimo (arrotondamento all'unità superiore nel caso in cui il millesimo è uguale o superiore a 5), è moltiplicato per il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo base previsto dalla legge, secondo le seguenti formule:

Assegno per il nucleo:

$$\frac{(\text{valore della sc. equiv. d.lgs. 109} + \text{eventuali maggiorazioni})}{2,85} \text{ arrotond. al centesimo} \times 36.000.000$$

Assegno di maternità:

$$\frac{(\text{valore della sc. equiv. d.lgs. 109} + \text{eventuali maggiorazioni})}{2,04} \text{ arrotond. al centesimo} \times 50.000.000$$

d) l'assegno è concesso, nella misura stabilita dalla legge, se il valore della situazione economica del nucleo familiare, determinato secondo i criteri di cui al successivo punto 4, non è superiore al valore dell'indicatore della situazione economica risultante dall'operazione di cui alla lettera c).

2. A titolo esemplificativo, si rappresenta nella seguente tabella la riparametrazione effettuata sulla scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 (senza le ulteriori maggiorazioni o rivalutazioni di legge) per l'assegno al nucleo familiare:

Numero componenti	Scala di equivalenza		Valore situazione economica riparametrato
	(base: 1 comp. = 1) scala D.Lgs. 109/98	(base: 5 comp. = 1) parametri art. 65	
4	2,46	0,93 (*)	33.480.000
5	2,85	1,00	36.000.000
6	3,20	1,12	40.320.000
7	3,55	1,25	45.000.000
8	3,90	1,37	49.320.000

(\*) dato dal seguente calcolo:  $(2,46 + 0,2 \text{ maggiorazione nucleo con unico genitore}) : 2,85 = 0,93$

3. Allo stesso modo, si rappresenta nella seguente tabella la riparametrazione effettuata sulla scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 (senza le ulteriori maggiorazioni o rivalutazioni di legge) per l'assegno di maternità:

Numero componenti	Scala di equivalenza		Valore situazione economica riparametrato
	(base: 1 comp. = 1) scala D.Lgs. 109/98	(base: 3 comp. = 1) parametri art. 66	
2	1,57	0,87 (*)	43.500.000
3	2,04	1,00	50.000.000
4	2,46	1,21	60.500.000
5	2,85	1,40	70.000.000
6	3,20	1,57	78.500.000
7	3,55	1,74	87.000.000
8	3,90	1,91	95.500.000

(\*) dato dal seguente calcolo:  $(1,57 + 0,2 \text{ maggiorazione nucleo con unico genitore}) : 2,04 = 0,87$

4. Il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, da confrontare con i valori di cui agli articoli 65 e 66 della legge, come riparametrati ai sensi del precedente punto 1, è calcola-



**DELLI ARTICOLI**

to ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Ai fini della valutazione del patrimonio del nucleo, si osservano i seguenti criteri unificati:

- a) nel patrimonio immobiliare non è calcolata l'abitazione di proprietà nella quale risiede il nucleo familiare;
- b) dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare del nucleo, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia, riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a lire 50.000.000;
- c) l'indicatore della situazione economica patrimoniale (mobiliare e immobiliare) è assunto per il venti per cento dei restanti valori patrimoniali.

ANNOTAZIONI

*D.M. 29 luglio 1999, (G.U. 06.09.1999, n. 209, s.o. n. 169/L)*

**Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.**

**Art. 1**

1. Sono approvati:

- a) il modello-tipo di dichiarazione sostitutiva, con le relative istruzioni, comprensivo di attestazione provvisoria, di cui all'allegato A, parte prima;
- b) il modello-tipo della conseguente certificazione, con relative note esplicative, attestante, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e del relativo decreto attuativo, la situazione economica dichiarata e l'indicatore della situazione economica equivalente, di cui all'allegato A, parte seconda;
- c) le caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva, dell'attestazione provvisoria e della certificazione, nonché le modalità con le quali possono essere scambiati i relativi dati in formato elettronico, di cui all'allegato B.

2. Il modello di dichiarazione di cui all'allegato A, parte prima, è in ogni caso utilizzabile ai fini della richiesta degli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti attuativi.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto la lettera B.

— La legge n. 448/1998 è riportata sotto la lettera C.

**Art. 2**

1. La dichiarazione sostitutiva è redatta conformemente a quanto previsto nel modello-tipo di cui all'allegato A, parte prima, e alle relative istruzioni.

2. L'attestazione provvisoria, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 109 del 1998, è rilasciata, previa verifica della leggibilità, completezza e correttezza formali dei dati della dichiarazione, dai soggetti ivi previsti, di seguito alla dichiarazione del richiedente. La dichiarazione, completa dell'attestazione provvisoria, è acquisita agli atti in formato elettronico o, in copia, in formato cartaceo.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto la lettera B.

**Art. 3**

1. Sono fatte salve le specifiche disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 1998, n. 124, per le prestazioni erogate dal servizio, sanitario nazionale.

*Si omettono gli allegati*

ANNOTAZIONI \_\_\_\_\_

**Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999**  
(G.U. 19 luglio 1999, n. 167)

**Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi.**

**Art. 1 - Requisiti minimi per beneficiare dei contributi.**

1. La concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da effettuarsi sulla base di apposita graduatoria comunale, è assoggettata alla sussistenza dei seguenti requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente:

a) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14 per cento;

b) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24 per cento.

2. Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

3. Ai fini verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere resa apposita dichiarazione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto la lettera B.

— Legge n. 431/1998.

Art. 11 - Fondo nazionale.

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.

3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premiano anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3.

8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.

9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla

legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.

10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.

— La legge n. 468/1978, reca: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

— La legge 14 febbraio 1963, n. 60, reca: «Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A. - Cassa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori» ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 1963, n. 44.

— L'art. 61 del D.Lgs. n. 112/1998 reca: «Disposizioni finanziarie».

— La legge n. 392/1978, reca: «Disciplina delle locazioni di immobili urbani».

**Art. 2 - Adempimenti regionali e comunali.**

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed i comuni, qualora concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse attribuite ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenza del canone più favorevoli rispetto a quelle indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ripartizione delle risorse attribuite ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, tenuto anche conto della configurazione del mercato delle abitazioni in locazione nelle diverse realtà comunali e con riferimento ai valori degli affitti di alloggi con caratteri tipologici comparabili rispetto a quelli dell'edilizia residenziale pubblica.

3. I comuni fissano l'entità dei contributi secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone nonché con riferimento ai seguenti criteri:

a) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14 per cento ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a lire 6 milioni/anno;

b) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24 per cento ed il contributo da assegnare non dovrà comunque essere superiore a lire 4,5 milioni/anno.

4. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento.

— L'art. 11 della legge n. 431/1998, è riportato in calce all'art. 1.

ANNOTAZIONI

PAGINA  
15

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slightly textured appearance and some minor blemishes or small dark spots near the bottom center. The edges of the paper are slightly irregular.



COMUNE DI VIGONE

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 18

 Pubblicato all'Albo Pretorio  
 dal 22 05 09  
 al 26 05 09  
 per giorni 15  
 li \_\_\_\_\_

 IL MESSO COMUNALE  
 SCARAFI MESSO
**OGGETTO :**

Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, nonché per le prestazioni sociali agevolate: modificazioni.

L'anno **duemilanove**, addì **quindici**, del mese di **aprile**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Pubblica ORDINARIA di 1^ convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
AMBROSIO BERNARDINO	SINDACO	X	
BERTELLO UGO	VICE SINDACO	X	
DARO' ANTONIO	ASSESSORE	X	
PERETTI ALDO	ASSESSORE	X	
BERTERO ANTONIO	ASSESSORE	X	
BOSSOLASCO LUIGI	ASSESSORE	X	
PERETTI FRANCA	CONSIGLIERE	X	
CORONGIU CARLO	ASSESSORE		X
ROLLE' FRANCO	CONSIGLIERE	X	
COCCALOTTO BARTOLOMEO	CONSIGLIERE	X	
DAGATTI BARBARA	CONSIGLIERE	X	
BESSONE ARTURO	CONSIGLIERE	X	
RESTAGNO AMBROGIO CLAUDIO	CONSIGLIERE	X	
MONTU' STEFANO	CONSIGLIERE	X	
GRELLA GIUSEPPE MICHELANGELO	CONSIGLIERE	X	
VIOTTO BARTOLOMEO	CONSIGLIERE	X	
DELLACROCE PIETRO PAOLO	CONSIGLIERE	X	
Totale		16	1

Con l'intervento e l'opera del Signor CAFFER Dott. Ezio, Segretario Comunale, ai sensi dell'art.97 C.IV, T.U. n.267 del 18/08/2000. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 T.U. 18/08/2000 n. 267. Il signor Ambrosio dott. Bernardino nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

COMUNE DI VIGONE

 Pubblicato all'Albo Pretorio  
 dal 22 05 09  
 al 29 05 09  
 per giorni 15  
 li 11 MAG. 2009

 IL MESSO COMUNALE  
 SCARAFI MESSO

OGGETTO: "Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, nonché per le prestazioni sociali agevolate: modificazioni".

Relaziona il Sindaco.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco, il quale ricorda che la Giunta comunale, con atto n. 40 in data 18 marzo 2009 *"Azioni di contrasto alla crisi del mercato del lavoro locale in collaborazione con i Comuni della Provincia di Torino. Approvazione atto di indirizzo"*, ha approvato l'atto di indirizzo per le azioni di contrasto alla crisi del mercato del lavoro locale" promosso dalla Provincia di Torino in collaborazione con i Comuni della Provincia di Torino;

Richiamato il comma 344 dell'art. 1 della legge n. 244/2007 che prevede modificazioni al d.lgs 31/03/1998 n. 109 "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997 n. 449", in particolare la possibilità per il richiedente di "presentare (...) una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni";

Ritenuto che il Comune di Vigone può concretamente applicare la disposizione menzionata nel capoverso precedente con la modificazione al Regolamento in oggetto qui proposta, al fine di tenere conto dei casi in cui il richiedente delle prestazioni agevolate comunali ritenga opportuno dichiarare un mutamento delle condizioni economiche e familiari con riferimento al proprio reddito, al fine di considerare non quello prodotto nell'ultimo anno fiscale di riferimento ai fini Irpef, bensì quello attuale (che sia considerevolmente peggiorato, rispetto a quello da dichiarare ai sensi della normativa statale sopra citata e di cui non potrebbe tenere conto nella dichiarazione Isee, sino alla successiva dichiarazione dei redditi);

Considerata utile, fra le possibili iniziative che l'Amministrazione comunale potrebbe adottare al fine di quanto detto nel capoverso precedente, quella del cd. "ISEE istantaneo", applicato alle ipotesi di mutamento delle condizioni economiche dovuto a causa di licenziamento, cassa integrazione (ordinaria o straordinaria), mobilità;

Ritenuto pertanto di proporre la seguente modificazione - consistente nella formulazione di ulteriori commi in calce all'attuale articolo 13 - al Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, nonché per le prestazioni sociali agevolate:

### **Art. 13 - Domanda e dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare**

... omissis...

4. Nel caso in cui uno o più membri del nucleo anagrafico familiare sia stato collocato in cassa integrazione ovvero abbia perso il lavoro ovvero sia in mobilità,

l'ISEE dichiarata, ai soli fini delle prestazioni agevolate erogate dal Comune, sarà abbattuta secondo aliquote percentuali stabilite dalla Giunta comunale;

5. Gli effetti della detrazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione agli uffici comunali della dichiarazione di sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche, a condizione che la domanda e la relativa documentazione pervengano entro la prima quindicina del mese precedente;

6. Il richiedente, pena la perdita della prestazione agevolata, dovrà presentare, per iscritto, dichiarazione trimestrale attestante il perdurare della situazione economica precedentemente dichiarata.

Vista la Legge n. 244/2007;

Visto il D.Lgs. n. 109/1998;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, dai Consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

- 1) 1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di approvare la modificazione al Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, nonché per le prestazioni sociali agevolate, consistente nell'introduzione dei nuovi commi 4,5 e 6 in calce all' art. 13 , che di seguito si riportano:

### **Art. 13 - Domanda e dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare.**

... omissis ...

4. Nel caso in cui uno o più membri del nucleo anagrafico familiare sia stato collocato in cassa integrazione ovvero abbia perso il lavoro ovvero sia in mobilità, l'ISEE dichiarata, ai soli fini delle prestazioni agevolate erogate dal Comune, sarà abbattuta secondo aliquote percentuali stabilite dalla Giunta comunale;

5. Gli effetti della detrazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione agli uffici comunali della dichiarazione di sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche, a condizione che la domanda e la relativa documentazione pervengano entro la prima quindicina del mese precedente;

6. Il richiedente, pena la perdita della prestazione agevolata, dovrà presentare, per iscritto, dichiarazione trimestrale attestante il perdurare della situazione economica precedentemente dichiarata.

Del che si è redatto il presente verbale  
**IL PRESIDENTE**  
F.to AMBROSIO BERNARDINO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to CAFFER EZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, nonché il T.U. Ordinamento EE.LL. 18/08/2000 n. 267,

**ATTESTA**  
27 APR. 2009

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno..... per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124 c.I)

☒ E' copia conforme all'originale

27 APR. 2009

Dalla Residenza comunale, li



**Il Responsabile del Servizio**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(CAFFER DR. EZIO)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, nonché il T.U. Ordinamento EE.LL. 18/08/2000 n. 267,

**ATTESTA**

☒ Che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il giorno 06/06/09 ;perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c.III)

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale (art.124 c.I) per quindici giorni consecutivi dal 27/04/09 al 11/05/09 e dal 12/05/09 al 26/05/09

Vigone, li - 5 AGO. 2009

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Ezio CAFFER

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li - 5 AGO. 2009

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**







COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N.111**

**OGGETTO:**

**Prestazioni sociali agevolate - Determinazione aliquote di abbattimento ISEE  
per mutamenti condizioni economiche dei beneficiari**

L'anno duemilaundici, addì quindici, del mese di novembre, alle ore ventuno e minuti zero, nella solita sala delle riunioni, la Giunta Comunale ai sensi delle leggi vigenti si è riunita con la presenza dei signori :

1. RESTAGNO AMBROGIO CLAUDIO	SINDACO	SÌ
2. DELLACROCE PIETRO PAOLO	VICE SINDACO	SÌ
3. GALLO ALBERTO	ASSESSORE	SÌ
4. CERATO FABIO	ASSESSORE	SÌ
5. MONTU' STEFANO	ASSESSORE	SÌ
6. SABENA ROBERTO	ASSESSORE	SÌ
7. ABATE LUCIANO	ASSESSORE	SÌ
	Totale Presenti:	7
	Totale Assenti:	0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell' art. 97 c.IV T.U. n.° 267 del 18/08/2000, il Segretario Comunale **Dott. Gianluigi MANZONE**.

Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 T.U. 18/8/2000 n.267

Il Signor **RESTAGNO Ambrogio Claudio** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 03/10/2000 con cui venne approvato il regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, nonché per le prestazioni sociali agevolate;

**VISTE** le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 del 26/03/2008 e n. 18 del 15/04/2009 con le quali sono state apportate modifiche al predetto Regolamento;

**DATO ATTO** che, in particolar modo, la deliberazione citata n. 18 del 15/04/2009, in applicazione dell'atto di indirizzo promosso dalla Provincia di Torino in materia di azioni di contrasto alla crisi del mercato del lavoro locale, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza economica e sociale nei casi di mutamento delle condizioni causate da licenziamento, cassa integrazione o mobilità, ha introdotto, in calce all'art. 13, i commi 4,5,6, che di seguito si riportano:

**Art. 13 - Domanda e dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare.**

*... omissis ...*

*4. Nel caso in cui uno o più membri del nucleo anagrafico familiare sia stato collocato in cassa integrazione ovvero abbia perso il lavoro ovvero sia in mobilità, l'ISEE dichiarata, ai soli fini delle prestazioni agevolate erogate dal Comune, sarà abbattuta secondo aliquote percentuali stabilite dalla Giunta comunale;*

*5. Gli effetti della detrazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione agli uffici comunali della dichiarazione di sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche, a condizione che la domanda e la relativa documentazione pervengano entro la prima quindicina del mese precedente;*

*6. Il richiedente, pena la perdita della prestazione agevolata, dovrà presentare, per iscritto, dichiarazione trimestrale attestante il perdurare della situazione economica precedentemente dichiarata.*

**VISTO** il perdurare della particolare situazione di emergenza occupazionale che comporta mutamenti improvvisi delle condizioni economiche dei nuclei familiari;

**RITENUTO** dover determinare le aliquote di abbattimento del valore ISEE come prescritto dai commi 4-5-6 inseriti nel Regolamento sopraccitato;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

Di determinare le seguenti percentuali di abbattimento dell'ISEE presentato per la concessione di prestazioni sociali agevolate, in caso di mutamento delle condizioni economiche dei richiedenti la prestazione, rispetto all'ISEE dichiarata, dovute collocamento in cassa integrazione, mobilità o licenziamento:

- |   |  |
|---|--|
| - Collocamento in Cassa Integrazione Ordinaria<br>(superamento del 50% annuo CIG):  | abbattimento ISEE del 20%  |
| - Collocamento in Cassa Integrazione Straordinaria:   | abbattimento ISEE del 40%  |
| - Mobilità:   | abbattimento ISEE del 50%  |
| - Licenziamento – perdita del lavoro<br>in nucleo familiare monoreddito<br>( con unico componente che produce reddito di lavoro): | abbattimento ISEE del 100%   |
| - Licenziamento – perdita del lavoro<br>in nucleo familiare con più redditi di lavoro prodotti da<br>più componenti:              | abbattimento ISEE della stessa<br>percentuale di incidenza del<br>reddito venuto a mancare rispetto<br>al reddito totale familiare |

Successivamente, la Giunta Comunale, su proposta del Presidente, con voti unanimi favorevoli, per l'urgenza di provvedere, non appena pubblicato il presente atto, a darne attuazione, consentendo l'emissione della determinazione di liquidazione al competente Responsabile,

## **D E L I B E R A**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, D.lgs.n. 267/2000

**IL PRESIDENTE**

F.to: ( RESTAGNO Ambrogio Claudio )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: ( Dott. Gianluigi MANZONE )

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, nonche' il T.U. Ordinamento EE.LL. 18/08/2000 n.°267,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione :

E' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, Legge n. 69 del 18/06/2009) il giorno 23 MAG 2011 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 c.1 T.U. 267/00)

E' stata compresa nell' elenco n.° 24 in data 18/05/2011 delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari ( art.125 T.U. 267/00 )

Vigone, li 23 MAG 2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to: ( Dott. Gianluigi MANZONE )

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, nonche' il T.U. Ordinamento EE.LL. 18/08/2000 n.°267,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il giorno  
decorso 10 giorni dalla pubblicazione ( art.134, c. III )

E' stata pubblicata nel sito web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, Legge n. 69 del 18/06/2009) per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

Vigone, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to: ( Dott. Gianluigi MANZONE )

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

23 MAG 2011

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Gianluigi MANZONE

